



Decreto prot. 21692/I/003  
AA/

**Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento di Ateneo per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**

**IL RETTORE**

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 19.9.1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli art. 18 e 19 che disciplinano le modalità di individuazione del Rappresentante per la sicurezza e le attribuzioni relative;

**RICHIAMATO** il D.M. 5.8.1998, n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626" e successive modificazioni ed integrazioni";

**RICHIAMATA** la legge 3.8.2007, n.123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" ed in particolare l'art. 3;

**RICHIAMATO** il Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, emanato con decreto rettorale prot. n. 21684/I/003 del 20.9.2007 ed in particolare l'art. 2.3 che dispone che la composizione e le modalità per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono oggetto di un apposito Regolamento;

**VISTA** deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.9.2007 che ha approvato il predetto Regolamento di Ateneo per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l'art. 12, relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo.

DECRETA

Art. 1

E' emanato il **REGOLAMENTO DI ATENEО PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA** il allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Bergamo, 20.9.2007

IL RETTORE  
f.to Prof. Alberto Castoldi

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI  
LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3 DELLA  
LEGGE 3 AGOSTO 2007 N. 123**

**INDICE**

Articolo 1 (*Oggetto del regolamento*)

Articolo 2 (*Composizione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e durata del mandato*)

Articolo 3 (*Incompatibilità*)

Articolo 4 (*Indizione delle elezioni*)

Articolo 5 (*Elettorato attivo e passivo*)

Articolo 6 (*Commissione elettorale*)

Articolo 7 (*Formazione e pubblicità delle liste elettorali*)

Articolo 8 (*Presentazione e pubblicità delle candidature*)

Articolo 9 (*Seggio elettorale*)

Articolo 10 (*Schede elettorali e nullità delle schede e dei voti*)

Articolo 11 (*Votazioni*)

Articolo 12 (*Risultato delle elezioni*)

Articolo 13 (*Nomina dei primi dei non eletti*)

Articolo 14 (*Norma finale*)

Articolo 15 (*Norme transitorie*)

Articolo 1  
(*Oggetto del regolamento*)

Il presente regolamento definisce e disciplina, secondo quanto disposto dal Contratto Collettivo Quadro del 10 luglio 1996 e dal Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 363, le modalità di Individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Bergamo di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123.

Articolo 2  
(*Composizione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e durata del mandato*)

1. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dell'Università di Bergamo è composta da tre membri di cui due eletti tra i dipendenti tecnici amministrativi e uno eletto tra il personale docente/ricercatore di ruolo secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università di Bergamo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
3. I componenti eletti decadono dalla carica nel momento in cui vengono a mancare i requisiti richiesti per l'elettorato passivo.

Articolo 3  
*(Incompatibilità)*

1. Le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono incompatibili con:
  - il ruolo di datore di lavoro, così come individuato dal Regolamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
  - le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Articolo 4  
*(Indizione delle elezioni)*

1. Le elezioni per l'individuazione della componente elettiva della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dell'Università di Bergamo sono indette dal Rettore con proprio provvedimento, sentita la rappresentanza sindacale unitaria.
2. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni di cui al comma precedente è affisso all'albo ufficiale e pubblicato nel web di ateneo.
3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni.
4. Gli aventi diritto al voto riceveranno una comunicazione scritta via e-mail.

Articolo 5  
*(Elettorato attivo e passivo)*

1. L'elettorato attivo per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è costituito da:
  - i professori di prima e di seconda fascia di ruolo o in periodo di fuori ruolo e i ricercatori.
  - i dirigenti, anche con contratto a tempo determinato;
  - il personale tecnico ed amministrativo assunto anche a tempo determinato in servizio alla data delle elezioni.
2. L'elettorato passivo per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è costituito distintamente da:
  - professori di prima e di seconda fascia di ruolo e ricercatori;
  - personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato.
3. Hanno elettorato attivo e passivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti al giorno precedente le elezioni.
4. Ciascun elettore esprimerà la propria preferenza per il candidato appartenente alla propria categoria.

Articolo 6  
*(Commissione elettorale)*

1. La Commissione elettorale è composta da tre membri individuati all'interno dell'elettorato, e rispettivamente due individuati tra il personale tecnico-amministrativo e uno tra il personale docente, ed è nominata con decreto del Rettore.
2. La Commissione elettorale svolge le seguenti funzioni:
  - a) raccoglie le candidature del personale e ne verifica l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo;
  - b) cura la pubblicità di tutte le attività relative all'espletamento delle elezioni;
  - c) valuta i ricorsi di cui al successivo articolo 7, comma 4, presentati dagli elettori, secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 del Regolamento Generale di Ateneo, in merito a

presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali nonché quelli di cui al successivo articolo 12, comma 5;

3. La qualifica di componente della Commissione elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.

#### Articolo 7 (Formazione e pubblicità delle liste elettorali)

1. L'Amministrazione predispone le liste elettorali relative al personale di cui al precedente articolo 5, comma 1 e le trasmette alla Commissione elettorale e ai presidenti di seggio elettorale.

2. Le liste elettorali, in ordine alfabetico e suddivise per qualifica di appartenenza, sono consultabili presso gli uffici amministrativi, la commissione elettorale e il seggio elettorale.

3. Chiunque, pur avendone diritto, sia stato escluso dalle liste elettorali, può fare richiesta di rettifica ed integrazione presso il competente ufficio amministrativo che attesterà l'ammissione al voto.

4. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione nelle stesse è ammesso il ricorso alla Commissione elettorale.

#### Articolo 8 (Presentazione e pubblicità delle candidature)

1. Il personale che intende essere eletto quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può presentare la propria candidatura, in forma scritta, all'Ufficio Protocollo che provvederà entro il decimo giorno precedente la data fissata per la votazione a renderle note alla Commissione elettorale con le modalità e nei termini previsti da Regolamento generale di Ateneo.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente l'Amministrazione rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante affissione all'albo Rettorale e con la pubblicazione sul sito web.

3. In caso di comunicazione scritta che formalizzi il ritiro di una o più candidature, l'ufficio competente provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati, dandone la necessaria pubblicità

#### Articolo 9 (Seggio elettorale)

1. Gli elettori sono ammessi a votare al seggio costituito presso una delle sedi dell'Università di Bergamo.

2. Il seggio elettorale è composto da un presidente, un segretario e uno scrutatore individuati tra l'elettorato attivo è costituito con decreto del Rettore.

3. La qualifica di componente di seggio elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.

4. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due dei componenti il seggio, uno dei quali deve essere il presidente o il segretario.

5. terminate le operazioni di voto il seggio procederà allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti, alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni ed alla immediata trasmissione delle schede votate e non utilizzate, delle liste elettorali e dei verbali alla Commissione elettorale di cui al precedente articolo 6.

Articolo 10  
*(Schede elettorali e nullità delle schede e dei voti)*

1. Le schede elettorali sono autenticate da uno dei componenti del seggio.
2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza.
3. E' nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o che manchi dell'autenticazione prescritta, ovvero rechi segni o scritte. L'elettore può chiedere la sostituzione della scheda che risulti alterata o riconoscibile.
4. E' nulla la scheda in cui l'elettore abbia espresso più di una preferenza.

Articolo 11  
*(Votazioni)*

1. Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche e ai seggi possono accedere i dipendenti che esercitano il diritto di voto.
2. Il presidente di ciascun seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità.
3. Il voto è personale, libero e segreto.
4. Per la validità delle votazioni non è richiesto un numero minimo di votanti.
5. Nel seggio sono esposti gli elenchi degli aventi diritto al voto e quelli dei candidati.
6. Il Presidente del seggio verifica l'identità dell'elettore e gli consegna la scheda di votazione.
7. A convalida dell'avvenuta votazione gli elettori appongono la propria firma sugli elenchi degli aventi diritto al voto; le schede riconsegnate dagli elettori vengono deposte alla loro presenza, in apposita urna.

Articolo 12  
*(Risultato delle elezioni)*

1. La Commissione elettorale, sulla base dei verbali delle operazioni di voto dei seggi elettorali, provvede all'accertamento e al computo dei voti.
2. Saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. A parità di numero di preferenze risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
4. Entro tre giorni la Commissione elettorale rende pubblici i risultati delle votazioni mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e pubblicazione nel web di Ateneo.
5. Ogni elettore può proporre ricorso alla Commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni entro il secondo giorno dalla data della loro pubblicazione. Trascorso detto termine il Rettore nomina gli eletti con proprio decreto.
6. Entro le successive 48 ore la Commissione decide in merito, opera il riscontro degli atti ricevuti e redige relativo verbale, che viene trasmesso all'ufficio elettorale e reso pubblico mediante affissione all'Albo Rettorale e pubblicato sul sito web dell'Università.
7. Risultano eletti coloro che, nell'ambito della rispettiva categoria, hanno riportato il maggior numero di voti validi. A parità di voti risulta eletto il più anziano in servizio nella qualifica al momento della votazione; a parità di anzianità di servizio, il più anziano d'età.
8. Il Rettore con proprio decreto proclama gli eletti e provvede a darne loro comunicazione.

Articolo 13  
*(Nomina dei primi dei non eletti)*

1. Nei casi di decadenza o di dimissioni dalla qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'Università di Bergamo di cui al precedente articolo 2, comma 1 subentra il primo dei non eletti.
2. In caso di esaurimento della graduatoria si procederà ad elezioni suppletive.

Articolo 14  
*(Norma finale)*

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 15  
*(Norme transitorie)*

In prima applicazione, e sino al momento delle elezioni per il rinnovo degli organi accademici (2009), per consentire alle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di esprimere la propria funzione in occasione dell'attività di valutazione dei rischi dei nuovi laboratori di Dalmine l'elettorato attivo e passivo del personale docente e ricercatore è limitato ai soli docenti della Facoltà di Ingegneria.

L'elezione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza tra il personale tecnico amministrativo, in prima applicazione viene effettuata in concomitanza con le elezioni della RSU nel 2007 e con scadenza del mandato al 30.09.2009. Successivamente le elezioni si svolgeranno contestualmente a quelle degli organi accademici.